

Da: Dott. Alberto Nale [alberto.nale@studiocomsa.it]
Inviato: venerdì 10 dicembre 2010 10.32
A: 'ODCEC Verona'
Oggetto: R: Alluvione URGENTE
Allegati: DOC101210.pdf

Priorità: Alta

Caro Giovanni,

in merito a quanto precedentemente esposto con la mail sotto riportata comunico gli esiti della riunione:

- la Provincia di Verona ha contattato gli ordini tecnici (architetti, geometri ingegneri ecc.) per ottenere una collaborazione volontaristica per aiutare tanto le amministrazioni pubbliche che i cittadini (privati e ditte) nel disbrigo delle pratiche connesse ai gravi danni causati dall'alluvione;
- una prima fase, che prevedeva l'aiuto nella compilazione dei formulari tecnici sulle zone disastrose è stato già attuato ed è in corso di conclusione;
- nel frattempo, con O.P.C.M. della presidenza del Consiglio n. 3906, che allego, è stata disposta la metodologia operativa per ottenere un risarcimento dei danni;
- è prevista la redazione di una perizia tecnica, la cui bozza di struttura, che allego, è stata predisposta dagli ordini. Dall'attenta lettura della norma e per la precisione art. 5 comma 1. Lettera c) è emerso che per la quantificazione del danno correlato al fermo attività è necessario redigere apposita perizia. E tale perizia deve essere sottoscritta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ex art. 36 dlgs 241/97 (di seguito riportato), cioè o iscritto al nostro Ordine o a quello dei Consulenti del Lavoro ed esercitante attività professionale da almeno 5 anni per cui gli ordini di cui sopra hanno richiesto la nostra collaborazione a questa attività volontaristica.

Alla luce di quanto sopra emerso e visto i tempi strettissimi, la prima scadenza è per il 20 dicembre sarebbe opportuno sollecitare i colleghi a fornire la loro disponibilità.

Art. 36

Certificazione tributaria

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione.

2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo

35 e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.

3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:

a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamenti induttivi;

b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;

c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.